

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6130 del 22/03/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/6294 del 20/03/2023

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. 28/1999 - ART. 5 E DGR 371/2023 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE A
DETERMINAZIONE N. 3945/2023 DI AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI DI
PRODUZIONE INTEGRATA 2023 E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
APPLICATIVE DI SRA19 AZIONE 1 E 2.

Autorità emanante: IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AGRICOLTURA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Firmatario: CARLO MALAVOLTA in qualità di Titolare della posizione organizzativa con delega
di funzioni dirigenziali

**Responsabile del
procedimento:** Carlo Malavolta

Firmato digitalmente

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI

Richiamati:

- la L.R. 28 ottobre 1999 n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95";
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito, per brevità, indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 11.1), approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021:
 - i tipi di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi agricoltura biologica" della misura 11;
 - i tipi di operazione 8.1.02 "Pioppicoltura ecocompatibile" e 8.1.03 "Arboricoltura da legno - pioppicoltura ordinaria" della Misura 8;
- il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2023-2027 (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027) attuativo del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa numero n. 99 del 28/09/2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022, che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) e che integra il CoPSR 2023-2027, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001) in merito a:
 - Intervento SRA01 "Produzione integrata";
 - Intervento SRA 19- Riduzione impiego fitofarmaci - Azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;
 - Intervento SRA 19- Riduzione impiego fitofarmaci - Azione 2 - Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose;
 - Intervento SRA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci - Azione

3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" e che abroga i regolamenti (CEE) n. 972/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e tipi di spesa previsti dal Reg UE 2021/2115 obiettivi e) e f) (programmi operativi settore ortofrutta e patata;
- il Regolamento delegato (UE) n. 891 del 23 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, ed integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 892 del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- Il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 ed il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, che definisce le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9286 del 27 settembre 2018 "Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, che disciplina il Sistema

di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) ed istituisce l' "Organismo tecnico scientifico" e i sottogruppi specialistici che hanno il compito di esprimere i pareri di conformità ai criteri e ai principi generali ed alle Linee Guida nazionali delle norme tecniche regionali agronomiche, di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e in merito alle linee guida nazionali piani di controllo;

Viste:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 12660 del 21/12/2000, avente ad oggetto "L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale" e successive modificazioni apportate con le determinazioni dirigenziali n. 634 del 01/2/2001, n. 500 del 4/2/2002, n. 1116 del 07/02/2003, n. 1731 del 17/02/2004, n. 3072 del 11/03/2005, n. 2718 del 01/03/2006, n. 2144 del 26/02/2007, n. 1875 del 25/02/2008, n. 1641 del 06/03/2009, n. 812 del 02/02/2010, n. 3299 del 30/03/2010, n. 4003 del 19/04/2010, n. 8817 del 11/08/2010, n. 6760 del 25/06/2010, n. 8000 del 21/07/2010, n. 2120 del 28/02/2011, n. 4896 del 29/04/2011, n. 2116 del 27/02/2012, n. 2281 del 12/3/2013, n. 11332 del 16/9/2013, n. 3037 del 10/03/2014, n. 3047 del 17/03/2015, n. 2574 del 22/02/2016; n. 2685 del 24/02/2017; n. 12824 del 04/08/2017; n. 2848 del 06/03/2018, n. 6043 del 27/4/2018, n. 3559/2019, n. 9512/2019, n. 3265/2020, n. 7458/2020, n. 3039/2021 e n. 3324/2022;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13293 del 30/11/2001, avente ad oggetto "L.R. 28/99 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata del pioppo";
- la determinazione n. 3945 del 22/02/2023 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata 2023: norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, parte norme agronomiche, norme post raccolta, disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi e piano di controllo SQNPI regionale contenuti nei seguenti allegati:
- Allegato 1: modifiche delle "Norme generali" e modifiche alle "Schede di registrazione e del manuale di compilazione";
- Allegato 2: modifiche delle "Norme tecniche di coltura - fase di coltivazione - norme difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e di impiego dei fitoregolatori";
- Allegato 3: modifiche delle "Norme tecniche di coltura - fase di coltivazione - norme agronomiche";
- Allegato 4 "Disposizioni applicative Sotto impegni Azione 3 -

SRA 19”;

- Allegato 5 modifica delle “Disposizioni applicative IAF 23 e 25 - PSR 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica”;
- Allegato 6: Piano dei controlli SQNPI 2023 per la Regione Emilia-Romagna;

Viste altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2375 del 27 dicembre 2022 recante “Reg. (UE) n.2021/2115 - CoPSR 2023-2027 - Disposizioni comuni per gli interventi a superficie agricole applicabili alle domande presentate a partire dal 2023 e in prosecuzione da programmazioni precedenti - interventi agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica - approvazione bandi SRA01, SRA03, SRA04, SRA07, SRA08, SRA13, SRA14, SRA15, SRA19, SRA26 E SRA29 con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2023” sono stati approvati i seguenti bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2023 per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della citata deliberazione n. 2375/2022:
- SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell’agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell’agrobiodiversità;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- n. 371 del 13/03/2023 “REG. (UE) 2020/2115 - COPSR 2023-2027 - Interventi agro-clima-ambientali- SRA01, SRA03, SRA04, SRA07, SRA08, SRA13, SRA14, SRA15, SRA19, SRA26 e “Agricoltura Biologica” SRA29 - Deliberazione n. 2375/2022: differimento termini di presentazione delle domande di sostegno, deroga

condizionata al termine di notifica nuove superfici a biologico per adesione a sra29 (agricoltura biologica) ed integrazioni a Disposizioni Comuni e Bandi SRA04, SRA13 E SRA19" che in particolare ha disposto l'integrazione del paragrafo 4 "Impegni" dell'allegato 10 relativo alla SRA19 della deliberazione n. 2375/2022 per l'Azione 1 e per l'Azione 2, prevedendo che le disposizioni applicative dell'Azione 1 e 2 vengano approvate annualmente all'interno dell'atto di approvazione dei Disciplinari di produzione integrata e pubblicate al link: "Produzione integrata vegetale - Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)";

Dato atto che è necessario quindi predisporre, ad integrazione della determinazione n. 3945/2023 sopracitata, le Disposizioni applicative per gli impegni afferenti ai seguenti interventi:

- Intervento SRA 19- Riduzione impiego fitofarmaci - Azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari, come allegato 7 alla Determinazione n. 3945/2023 (e Allegato 1 al presente atto);
- Intervento SRA 19- Riduzione impiego fitofarmaci - Azione 2 - Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose, come allegato 8 alla Determinazione n. 3945/2023 (e Allegato 2 al presente atto);

Rilevato che nella D.G.R. n. 3945/2023, per mero errore materiale:

- all'Allegato 1 - modifiche delle "Norme generali" e modifiche alle "Schede di registrazione e del manuale di compilazione"- al paragrafo "16 CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE STRUMENTALE DELLE IRRORATRICI" è stato riportato che "In Emilia-Romagna, hanno l'obbligo di regolazione strumentale le irroratrici utilizzate dalle aziende che operano in Produzione integrata o biologica (in quest'ultimo caso solo quelle aderenti alla Misura 11 del PSR 2014-2022 e non quelle aderenti all'intervento SRA01);
- all'allegato 4 "Disposizioni applicative Sotto impegni Azione 3 - SRA 19":
 - non sono state riportate le disposizioni applicative per il sottimpegno 11 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro;
 - nel sottoimpegno 03 - Vite - Confusione e antagonisti il numero minimo di trattamenti previsti per la confusione sessuale in forma liquida per la difesa da Lobesia botrana riportato è pari a 6;

- nel sottoimpegno7 - Erbacee - Difesa avanzata l'anno di disponibilità del prodotto riportato è il 2022.

Ritenuto necessario pertanto:

- sostituire all'Allegato 1 - modifiche delle "Norme generali" e modifiche alle "Schede di registrazione e del manuale di compilazione" - paragrafo "16 CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE STRUMENTALE DELLE IRRORATRICI" la frase "In Emilia-Romagna, hanno l'obbligo di regolazione strumentale le irroratrici utilizzate dalle aziende che operano in Produzione integrata o biologica (in questo ultimo caso solo quelle aderenti alla Misura 11 del PSR 2014-2022 e non quelle aderenti all'intervento SRA01) con la frase corretta "In Emilia-Romagna, hanno l'obbligo di regolazione strumentale le irroratrici utilizzate dalle aziende che operano in Produzione integrata o biologica (in questo ultimo caso solo quelle aderenti alla Misura 11 del PSR 2014-2022 e non quelle aderenti all'intervento SRA29);
- all'allegato 4 "Disposizioni applicative Sotto impegni Azione 3 - SRA 19":
 - integrare le disposizioni applicative per il sottoimpegno 11 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro inserendo nel riquadro dedicato il seguente testo "Per la sola annualità 2023 le superfici di frumento duro seminate su superfici che nel 2022 erano state coltivate a mais o sorgo possono essere escluse dall'aiuto; il vincolo della adozione del sottoimpegno 11 sull'intera superficie di frumento duro presente in azienda viene adottato a partire dalle semine 2023-24. Si precisa che per il frumento duro non è ammesso il ristoppio e quindi non può seguire un cereale autunno-vernino. Per ridurre il rischio di sviluppo della fusariosi, quando un frumento duro segue un cereale a ciclo primaverile estivo i residui della precessione devono essere interrati con una lavorazione che effettui il rivoltamento del terreno"
 - modificare nel sottoimpegno 03 - Vite - Confusione e antagonisti il numero minimo di trattamenti previsti da 6 a 5 per la confusione sessuale in forma liquida per la difesa da Lobesia botrana;
 - modificare nel sottoimpegno 7 - Erbacee - Difesa avanzata l'anno di disponibilità del prodotto dal 2022 al 2023;

Rilevata inoltre nell'ambito del sottoimpegno 8 - Erbacee e orticole - Trappole elateridi della SRA 19 Azione 3 la necessità di prorogare per la sola annualità 2023 la data utile per l'installazione delle trappole "Yatlor funnel" (per il monitoraggio degli adulti di elateridi) dal 15 marzo 2023 al 14 aprile 2023, a causa delle tempistiche di adesione agli impegni e delle collegate difficoltà di reperimento delle trappole,

riportando tale informazione all'interno delle "Disposizioni applicative Sotto impegni Azione 3 - SRA 19";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024" di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022, recante "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, inoltre, le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

- n. 5643 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto "Riassesto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- n. 10611 del 03/06/2022, avente ad oggetto "Modifiche all'assetto e pubblicizzazione delle Posizioni Organizzative della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca", con la quale si è provveduto a ridefinire e graduare, nello specifico, anche la seguente PO dell'Area Agricoltura sostenibile: "MALAVOLTA CARLO" (cod. Q0000516), con riferimento alla quale si è previsto di assegnare la delega delle funzioni dirigenziali sulle seguenti materie e/o procedimenti: approvazione dei Disciplinari di produzione integrata di cui all'art. 5 della L.R. n. 28/1999 ed in materia di individuazione, concessione e liquidazione di contributi e/o finanziamenti pubblici connessi alle misure/operazioni relative alla produzione integrata e biologica;
- n. 25338 del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";

Richiamata la determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile n. 14 del 3 gennaio 2023, recante "Delega di funzioni dirigenziali al titolare della Posizione organizzativa "Agricoltura a ridotto impatto ambientale"(Q0000516) nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati comuni;

Attestato che il sottoscritto titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare i seguenti allegati ad integrazione della determinazione n. 3945/2023:

- Allegato 7 "Disposizioni applicative intervento SRA 19 azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari" (Allegato 1 al presente atto);
 - allegato 8 "Disposizioni applicative intervento SRA 19 azione 2 - Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose" (Allegato 2 al presente atto);
- 2) di approvare la sostituzione all'Allegato 1 - modifiche delle "Norme generali" e modifiche alle "Schede di registrazione e del manuale di compilazione" della determinazione n. 3945/2023 - al paragrafo "16 CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE STRUMENTALE DELLE IRRORATRICI" della frase "In Emilia-Romagna, hanno l'obbligo di regolazione strumentale le irroratrici utilizzate dalle aziende che operano in Produzione integrata o biologica (in questo ultimo caso solo quelle aderenti alla Misura 11 del PSR 2014-2022 e non quelle aderenti all'intervento SRA01) con la frase corretta "In Emilia-Romagna, hanno l'obbligo di regolazione strumentale le irroratrici utilizzate dalle aziende che operano in Produzione integrata o biologica (in questo ultimo caso solo quelle aderenti alla Misura 11 del PSR 2014-2022 e non quelle aderenti all'intervento SRA29);
- 3) di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all'allegato 4 "Disposizioni applicative Sotto impegni Azione 3 - SRA 19 della determinazione n. 3945/2023:
- integrazione delle disposizioni applicative per il sottoimpegno 11 - PreceSSIONe per prevenzione micotossine frumento duro inserendo nel riquadro dedicato il seguente testo "Per la sola annualità 2023 le superfici di frumento duro seminate su superfici che nel 2022 erano state coltivate a mais o sorgo possono essere escluse dall'aiuto; il vincolo della adozione del sottoimpegno 11 sull'intera superficie di frumento duro presente in azienda viene adottato a partire dalle semine 2023-24. Si precisa che per il frumento duro non è ammesso il ristoppio e quindi non può seguire un cereale autunno-vernino. Per ridurre il rischio di sviluppo della fusariosi, quando un frumento duro segue un cereale a ciclo primaverile estivo i residui della preceSSIONe devono essere interrati con una lavorazione che effettui il rivoltamento del terreno"
 - modifica nel sottoimpegno 03 - Vite - Confusione e antagonisti del numero minimo di trattamenti previsti da 6 a 5 per la confusione sessuale in forma liquida per la difesa da Lobesia botrana;
 - modifica nel sottoimpegno 07 - Erbacee - Difesa avanzata-

dell'anno di disponibilità del prodotto da 2022 a 2023;

- 4) di prorogare per la sola annualità 2023 al 14 aprile 2023 la data utile per l'installazione delle trappole "Yatlor funnel" (per il monitoraggio degli adulti di elateridi) del sottoimpegno 8 - Erbacee e orticole - Trappole elateridi della SRA 19 Azione 3, riportando tale informazione all'interno delle "Disposizioni applicative Sotto impegni Azione 3 - SRA 19";
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di rendere disponibile sul sito istituzionale dedicato all'Agricoltura, il testo coordinato dei disciplinari, che costituisce il testo ufficiale di riferimento, aggiornato con le modifiche approvate con il presente atto.

Carlo Malavolta

DISPOSIZIONI APPLICATIVE INTERVENTO SRA19 - RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI - AZIONE 1 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

COLTURE/SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO

La azione 1 di SRA19 prevede l'obbligo della adesione con tutta la SAU aziendale ad eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo.

Annualmente l'azienda dovrà richiedere a premio la superficie aziendale compatibile con l'impegno. La superficie oggetto di aiuto può ridursi anche oltre il 20% rispetto alla superficie della domanda di sostegno nelle singole annualità di impegno, in funzione della variabilità del piano colturale. La verifica della tolleranza del 20% prevista dalle disposizioni comuni viene comunque eseguita tenendo conto della superficie richiedibile in base alla dichiarazione del piano colturale annuale. Nella domanda di pagamento annuale è possibile escludere superfici impegnate quando queste determinano variazioni in aumento delle superfici sotto impegno rispetto alla SOI della domanda di sostegno; la superficie ammissibile a premio verrà ricondotta in ogni caso entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.

Alcuni esempi:

Prima annualità: Azienda con SAU pari a 35 Ha e SOI richiesta in domanda di sostegno pari a 30 Ha.

Nelle annualità successive:

Seconda annualità: SAU 30 Ha di cui la superficie richiedibile per SRA 19 Azione 1 è pari a 15 Ha: in domanda di pagamento l'azienda deve richiedere a premio 15 Ha. Se richiede a premio 10 Ha non rispetta il vincolo della riduzione max del 20%.

Terza annualità: SAU 30 Ha di cui la superficie richiedibile per SRA 19 Azione 1 è pari a 25 Ha, in domanda di pagamento l'azienda può e deve richiedere a premio 25 Ha (con possibilità di una riduzione massima del 20% rispetto ai 25 ha).

CERTIFICAZIONE DELLE IRRORATRICI

L'Azione 1 di detto intervento (Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari) mira ad ottenere una mitigazione della deriva di almeno il 50% rispetto alla tecnica di irrorazione ordinaria, utilizzando le misure dirette di seguito elencate:

- ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
- manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata (irroratrici per colture erbacee) e con schermature (irroratrici per diserbo sottofila delle colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- macchine irroratrici a tunnel.

L'efficacia, **in termini di riduzione percentuale della deriva**, ottenibile adottando le soluzioni tecniche indicate è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute "*Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento*", consultabile al seguente link:

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

I Centri prova delle irroratrici sono stati informati della esigenza di rispettare le norme previste dal bando in merito all'inserimento nell'attestato di conformità di una dichiarazione aggiuntiva

delle informazioni necessarie a comprovare le soluzioni adottate o la tipologia di attrezzatura per agevolare il rispetto dei vincoli e la esecuzione dei controlli.

I Centri prova forniranno quindi le indicazioni sull'eventuale entità di riduzione della deriva propria di ogni singola irroratrice o adottando le soluzioni tecniche previste in occasione delle operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale delle irroratrici, al fine di garantire che l'irroratrice stessa assicuri la mitigazione della deriva richiesta ($\geq 50\%$).

I Centri prova sono inoltre tenuti a rilasciare una specifica dichiarazione agli utenti che adottano la SRA19 Azione 1 sulla base di quanto di seguito precisato. La dichiarazione aggiuntiva sopra indicata deve essere allegata all'Attestato di conformità in corso di validità.

L'intervento in oggetto prevede inoltre che gli ugelli debbano essere sostituiti almeno due volte nel corso del quinquennio, a prescindere dalla tipologia (convenzionali o antideriva).

Per quanto attiene al collaudo delle irroratrici appartenenti a produttori che aderiranno all'impegno in oggetto, possono presentarsi le seguenti casistiche:

1. Irroratrice con Attestato di conformità limitato al solo controllo funzionale

L'adesione all'Impegno è vincolata all'esecuzione delle ordinarie operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale (taratura). I produttori in possesso di Attestato di conformità limitato al solo controllo funzionale potranno pertanto aderire all'impegno in oggetto solo dopo aver sottoposto – entro 6 mesi dalla data di inizio impegno, la propria irroratrice anche alla regolazione strumentale ed ammesso che le componenti meccaniche che incidono sulla distribuzione (manometro, ugelli, ecc.) abbiano nel frattempo mantenuto la necessaria efficienza. Successivamente il Centro prova provvederà a rilasciare al produttore la prevista dichiarazione.

2. Irroratrice con Attestato di conformità comprensivo di controllo funzionale e regolazione strumentale e in possesso di una o più delle soluzioni tecniche previste

In questo caso il Centro prova che ha eseguito l'ultimo collaudo sarà tenuto a verificare sulla scheda di controllo e taratura, conservata presso la propria sede legale, se l'irroratrice in questione presenta i requisiti necessari per aderire all'impegno. In caso positivo, il Centro prova dovrà limitarsi a rilasciare al produttore la prevista dichiarazione indicando nel dettaglio le dotazioni tecniche che consentono all'irroratrice stessa di ottemperare alla prevista mitigazione della deriva ($\geq 50\%$).

A tal riguardo si rammenta che la percentuale di mitigazione degli ugelli antideriva a iniezione d'aria è vincolata all'utilizzo di uno specifico intervallo di pressione di esercizio.

Se dalla consultazione della documentazione in possesso del Centro prova risultasse un binomio ugello antideriva/pressione non corretto, il Centro prova è tenuto a segnalare al proprietario dell'irroratrice le caratteristiche di una nuova serie di ugelli antideriva (dimensione/colore ISO) o a specchio da montare in sostituzione della precedente in modo da assicurare l'erogazione della medesima portata ma con la corretta pressione di esercizio. In tal caso non vi saranno variazioni del volume di distribuzione concordato con il produttore. Resta inteso che, in tal caso, il rilascio della prevista dichiarazione da parte del Centro prova è vincolato all'accertamento che la sostituzione suggerita sia stata effettivamente attuata dal produttore.

3. Irroratrice con Attestato di conformità comprensivo di controllo funzionale e regolazione strumentale ma totale assenza delle soluzioni tecniche previste

In questo caso il Centro prova che ha eseguito l'ultimo collaudo provvederà a segnalare al proprietario dell'irroratrice le caratteristiche di una serie di ugelli antideriva (dimensione/colore ISO) o a specchio con cui sostituire gli ugelli convenzionali montati sull'irroratrice in modo da assicurare l'erogazione della medesima portata ma con la corretta pressione di esercizio. In tal caso non vi saranno variazioni del volume di distribuzione concordato con il produttore. Resta inteso che, in tal caso, il rilascio della prevista dichiarazione da parte del Centro prova è vincolato all'accertamento che la sostituzione suggerita sia stata effettivamente attuata dal produttore.

4. Irroratrice con Attestato di conformità in scadenza o già scaduto

In fase di esecuzione del nuovo collaudo, il Centro prova è tenuto ad accertare che l'irroratrice sottoposta alle operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale presenti una o più delle soluzioni tecniche previste dall'impegno in oggetto, provvedendo a rilasciare la prevista dichiarazione.

In caso contrario, il Centro prova provvederà a montare sull'irroratrice una serie di ugelli antideriva o a specchio che dovranno essere utilizzati con una pressione di esercizio tale da assicurare una mitigazione della deriva $\geq 50\%$. Quanto indicato dovrà essere chiaramente desumibile dai parametri di regolazione strumentale riportati sull'Attestato di conformità rilasciato all'utente. Anche in tal caso, il Centro prova dovrà provvedere a rilasciare al produttore la prevista dichiarazione.

Le suindicate strategie e disposizioni valgono anche per le irroratrici utilizzate dai contoterzisti che operano presso aziende aderenti all'Azione 1 dell'intervento SRA 19. Tali aziende dovranno richiedere il rilascio di una copia dell'Attestato di conformità rilasciato al contoterzista in fase di collaudo dell'irroratrice unitamente ad una copia della prevista dichiarazione consegnata dal Centro prova al contoterzista stesso, al fine di attestare la richiesta mitigazione della deriva.

Si precisa infine che alcune tipologie di irroratrici (es. polverizzatori pneumatici) non hanno la possibilità di mitigare la deriva del 50% adottando le soluzioni previste dall'impegno in oggetto, con la sola eccezione delle irroratrici a tunnel .

Con riferimento a quanto sopra indicato, si allega alla presente la seguente documentazione:

- facsimile della dichiarazione che il Centro prova dovrà rilasciare ai produttori che aderiscono all'impegno con irroratrici operanti su colture arboree (dichiarazione valida anche per le irroratrici utilizzate in contoterzismo);
- facsimile della dichiarazione che il Centro prova dovrà rilasciare ai produttori che aderiscono all'impegno con irroratrici operanti su colture erbacee (dichiarazione valida anche per le irroratrici utilizzate in contoterzismo);
- documento tecnico che riepiloga le caratteristiche delle misure dirette previste dall'impegno indicando la percentuale di mitigazione di ciascuna di esse.

Il sottoscritto, tecnico addetto del Centro per il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle irroratrici, autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con Codice identificativo n.

DICHIARA

che il seguente soggetto:

Ragione sociale _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo _____
Tipo di irroratrice (1) _____

- in data odierna ha provveduto a sottoporre la propria irroratrice alle previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale con conseguente rilascio dell'Attestato di conformità riportante il bollino n.;
- che in occasione del succitato collaudo sono stati montati sull'irroratrice:
 - ☐ Ugelli antideriva ad iniezione d'aria di classe ISO 01 - 03, marca, modello, colore da utilizzare con pressione di esercizio $\leq$ 8 bar.
Riduzione della deriva: **50%**
 - ☐ Ugelli antideriva ad iniezione d'aria di classe ISO 04 e superiori, marca, modello, colore da utilizzare con pressione di esercizio $>$ 8 bar.
Riduzione della deriva: **50%**
 - ☐ Ugelli antideriva ad iniezione d'aria di classe ISO 04 e superiori, marca, modello, colore da utilizzare con pressione di esercizio $\leq$ 8 bar.
Riduzione della deriva: **75%**
- che l'irroratrice in oggetto:
 - ☐ Presenta sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria.
Riduzione della deriva: **50%**
 - ☐ È un'irroratrice a tunnel.
Riduzione della deriva: **90%**

Si dichiara pertanto che l'adozione delle soluzioni tecniche descritte assicura una riduzione della deriva **$\geq 50\%$**

Data

.....
Firma e timbro del Centro prova

(1):
– atomizzatore ad aeroconvezione convenzionale
– atomizzatore ad aeroconvezione a torretta
– irroratrice a tunnel

Il sottoscritto, tecnico addetto del Centro per il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle irroratrici, autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con Codice identificativo n.

DICHIARA

che il seguente soggetto:

Ragione sociale _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo _____
Tipo di irroratrice (1) _____

- in data odierna ha provveduto a sottoporre la propria irroratrice alle previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale con conseguente rilascio dell'Attestato di conformità riportante il bollino n.;
- che in occasione del succitato collaudo sono stati montati sull'irroratrice:
 - ☐ Ugelli antideriva ad iniezione d'aria di classe ISO 01 - 03 e superiori marca, modello, colore da utilizzare con pressione di esercizio ≤ 8 bar.
Riduzione della deriva: **$\geq 50\%$**
 - ☐ Ugelli a specchio da utilizzare con pressione di esercizio ≤ 3 bar.
Riduzione della deriva: **$\geq 50\%$**
- che l'irroratrice in oggetto:
 - ☐ È dotata di manica d'aria.
Riduzione della deriva: **75%**
 - ☐ È un'irroratrice dotata di sistemi di distribuzione localizzata.
Riduzione della deriva: **75%**
 - ☐ È un'irroratrice destinata al diserbo sottochioma delle colture arboree dotata di schermatura.
Riduzione della deriva: **90%**

Si dichiara pertanto che l'adozione delle soluzioni tecniche descritte assicura una riduzione della deriva **$\geq 50\%$**

Data

.....
Firma e timbro del Centro prova

(1):

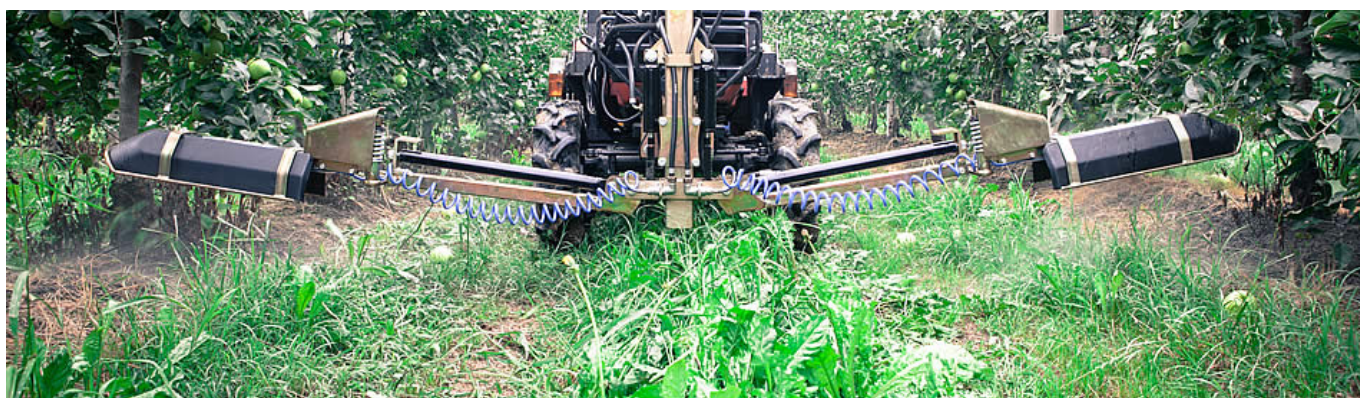
- barra irroratrice a polverizzazione meccanica
- barra irroratrice a polverizzazione meccanica dotata di manica d'aria
- barra irroratrice dotata di sistemi di distribuzione localizzata (tipicamente montati su macchine operatrici che svolgono altre operazioni colturali quali seminatrici, sarchiatrici, ecc.)
- irroratrice schermata per diserbo sotto fila delle colture arboree

INTERVENTO SRA19

Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari

Azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari

MISURE DIRETTE PER LA MITIGAZIONE DELLA DERIVA



La Regione Emilia-Romagna ha promulgato il bando SRA19 - ACA 19 - Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari, costituito da n. 3 specifiche azioni

L'Azione 1 prevede la mitigazione della deriva che si genera durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari attraverso l'adozione di tecniche che consentano una riduzione della deriva di almeno il 50%. A tal fine sono previste le seguenti soluzioni tecniche:

Irroratrici operanti su colture arboree

- ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- macchine irroratrici a tunnel.

Irroratrici operanti su colture erbacee

- ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- ugelli a specchio;
- manica d'aria (con l'esclusione di interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata per trattamenti su colture erbacee;
- sistemi di distribuzione con schermature (per trattamenti nel sottofila delle colture arboree).

In tale contesto risulta essenziale che i Centri per il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle irroratrici (Centri prova) garantiscano una fattiva ed accurata collaborazione al fine di assicurare un armonico ed efficace sviluppo dell'impegno in oggetto.

I Centri prova sono pertanto tenuti a collaborare con i proprietari/utilizzatori delle irroratrici che saranno impiegate nell'ambito del citato impegno, fornendo indicazioni sull'eventuale entità di riduzione della deriva propria di ogni singola irroratrice o applicando le soluzioni tecniche, tra quelle previste, in grado di garantire che l'irroratrice stessa assicuri la mitigazione della deriva richiesta dall'impegno ($\geq 50\%$).

In Centri prova saranno inoltre tenuti a rilasciare una specifica dichiarazione agli utenti che si avvalgono del succitato impegno, sulla base di quanto precisato nel presente comunicato tecnico.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche relative alle misure dirette di mitigazione della deriva previste dall'Azione 1 dell'Intervento SRA19

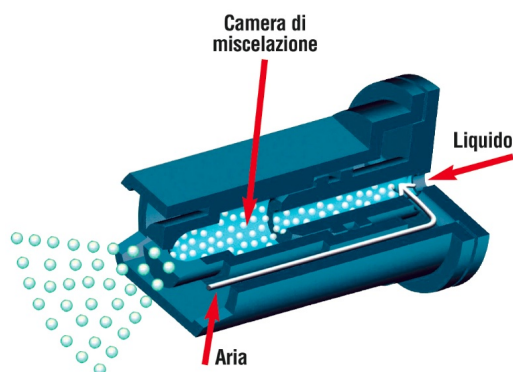


GLI UGELLI ANTIDERIVA A INIEZIONE D'ARIA

Gli ugelli antideriva a iniezione d'aria si caratterizzano per produrre gocce più grandi attraverso accorgimenti tecnici (fori o aperture ricavati lateralmente o anteriormente all'ugello) che favoriscono l'inserimento di aria nel flusso di soluzione che scorre all'interno dell'ugello stesso.

In questo modo si generano gocce grandi arricchite di bolle d'aria e quindi meno soggette ai fenomeni di deriva. L'efficacia degli ugelli antideriva è tuttavia vincolata ad un accurato controllo della pressione di esercizio che deve rientrare entro specifici limiti superati i quali si verifica una riduzione o anche l'annullamento dell'auspicato effetto antideriva.

Gli ugelli antideriva sono facilmente riconoscibili per la presenza di specifici fori o aperture, ricavati lateralmente o anteriormente all'ugello stesso, al fine di favorire l'inserimento dell'aria all'interno del flusso.



Ugello antideriva a cono

Aperture per
l'inserimento dell'aria



Ugello antideriva a ventaglio

GLI UGELLI A NORMA ISO

In passato i colori delle varie tipologie di ugelli venivano stabiliti dai singoli costruttori secondo criteri esenti da qualsiasi forma di omogeneizzazione. Al fine di regolarizzare questi aspetti, nel 2005 è stata approvata la norma ISO 10625 che ha consentito di armonizzare il settore consentendo di poter individuare immediatamente le performance di ogni singolo ugello attraverso l'utilizzo di uno specifico codice/colore. Ne deriva che, a parità di pressione di esercizio, ugelli ISO con lo stesso codice/colore erogano sempre la medesima portata (litri/minuto) a prescindere da quale sia la ditta produttrice o la tipologia di ugello. Ciò consente di stabilire simultaneamente le prerogative distributive di ogni singolo ugello.

Si precisa che gli ugelli antideriva a iniezione d'aria sono tutti a norma ISO.

Ad esempio, alla pressione di 3 bar un ugello giallo (ISO 02) a norma ISO erogherà sempre e comunque 0,8 litri/minuto a prescindere dalla marca e dalla tipologia (ugello a cono, a ventaglio, a specchio, ecc.).



INTERVENTO SRA19 - AZIONE 1

MISURE DIRETTE PER LA MITIGAZIONE DELLA DERIVA

IRRORATRICI OPERANTI SU COLTURE ARBOREE

Ugelli antideriva a iniezione d'aria

Per quanto riguarda le irroratrici ad aeroconvezione operanti su colture arboree, la Tabella 11 del Documento di orientamento sulla mitigazione della deriva, redatto dal Ministero della Salute, stabilisce quanto segue:

Riduzione percentuale della deriva ottenuta su irroratrici ad aeroconvezione per colture arboree in funzione del tipo di ugello, portata, pressione di esercizio.					
M%: percentuale di mitigazione della deriva					
Tipo di ugello	Dimensione ISO	Colore ISO	Pressione di esercizio (bar)	Atomizzatore convenzionale (M%)	Atomizzatore a torretta (M%)
Antideriva a iniezione d'aria	ISO 01 - 03	Arancio	> 8	25	25
		Verde			
		Giallo			
		Lilla			
		Blu			
Antideriva a iniezione d'aria	ISO 01 - 03	Arancio	≤ 8	50	50
		Verde			
		Giallo			
		Lilla			
		Blu			
Antideriva a iniezione d'aria	ISO 04 e superiori	Rosso	> 8	50	50
		Marrone			
		Grigio			
		Bianco			
		Azzurro			
Antideriva a iniezione d'aria	ISO 04 e superiori	Rosso	≤ 8	75	75
		Marrone			
		Grigio			
		Bianco			
		Azzurro			

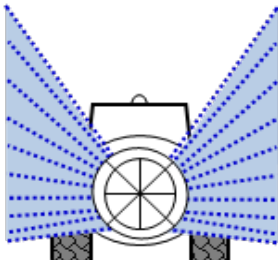
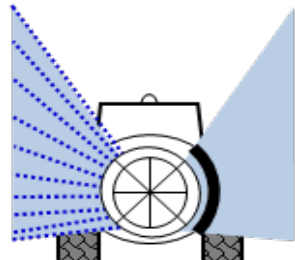
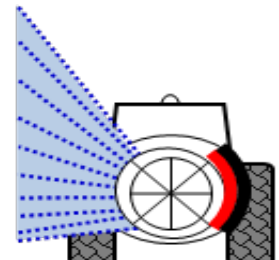
			
Ugello a ventaglio CVI Albuz	Ugello a cono TVI Albuz	Ugello a cono AITX Teejet	Ugello a cono ITR Lechler

Gli ugelli indicati rappresentano solo alcuni dei modelli potenzialmente utilizzabili

L'utilizzo di ugelli antideriva a iniezione d'aria di dimensione ISO 01 - 03 (colori da Arancio a Blu) con pressione di esercizio > 8 bar consente di ridurre la deriva solo del 25%. Per raggiungere il limite minimo del 50% previsto dall'impegno sarà pertanto necessario ridurre la pressione di esercizio o utilizzare ugelli antideriva con dimensione ISO superiore.

Sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria

Durante il trattamento dei filari di bordo campo gli ugelli posizionati verso l'esterno della coltura vengono chiusi. La corrente d'aria prodotta dalla ventola delle irroratrici per colture arboree è tuttavia causa di notevole deriva dovuta al flusso d'aria indirizzato verso l'esterno del frutteto. Parte delle gocce di miscela erogate verso l'interno della coltura rientrano infatti nella sezione di aspirazione della ventola e vengono indirizzate verso la zona sensibile adiacente all'apprezzamento trattato. Per ovviare a questo inconveniente è possibile impiegare specifiche schermature mobili che escludono il flusso d'aria prodotto dalla semiragghera orientata verso l'esterno della coltura.

Aria aperta su due lati Liquido aperto su due lati 	Aria aperta su due lati Liquido chiuso su un lato 	Aria chiusa su un lato Liquido chiuso su un lato 
Irrorazione all'interno della coltura	Irrorazione di bordo campo in assenza di paratie per la chiusura del flusso d'aria	Irrorazione di bordo campo con paratie per la chiusura del flusso d'aria

L'adozione di questa soluzione trattando i tre filari più esterni solo verso l'interno della coltura consente di ridurre la deriva del **50%**.

Va tuttavia rilevato che, ad oggi, l'offerta commerciale di tali dispositivi risulta ancora ridotta.



APERTO



CHIUSO

Dispositivo per la chiusura del flusso d'aria

Macchine irroratrici a tunnel

Le irroratrici a tunnel utilizzate su colture arboree sono dotate di specifici pannelli che, scavallando il filare, impediscono che la soluzione erogata possa oltrepassare il filare trattato. Nei sistemi più evoluti (irroratrici a recupero) i pannelli sono dotati di sistemi di recupero che captano il prodotto non andato a bersaglio e lo reimmettono nel serbatoio.

L'utilizzo delle irroratrici a tunnel garantisce una riduzione della deriva prossima al **90%**.



INTERVENTO SRA19 - AZIONE 1

MISURE DIRETTE PER LA MITIGAZIONE DELLA DERIVA

IRRORATRICI OPERANTI SU COLTURE ERBACEE

Ugelli antideriva a iniezione d'aria

Per quanto riguarda le barre irroratrici a pulverizzazione meccanica operanti su colture erbacee, la Tabella 10 del Documento di orientamento sulla mitigazione della deriva, redatto dal Ministero della Salute, stabilisce quanto segue:

Riduzione percentuale della deriva ottenuta su barre irroratrici a pulverizzazione meccanica per colture erbacee in funzione del tipo di ugello, portata, pressione di esercizio				
M%: percentuale di mitigazione della deriva				
Tipo di ugello	Dimensione ISO	Colore ISO	Pressione di esercizio (bar)	M%
Antideriva a iniezione d'aria	ISO 01 - 03	Arancio	3 - 8	50
		Verde		
		Giallo		
		Lilla		
		Blu		
Antideriva a iniezione d'aria	ISO 04 - 05	Rosso	3 - 8	75
		Marrone		
Antideriva a iniezione d'aria	≥ ISO 06	Grigio	3 - 8	90
		Bianco		
		Azzurro		

				
Ugello a ventaglio AVI Albuz	Ugello a ventaglio AI Teejet	Ugello a specchio TTI Teejet	Ugello a ventaglio AFC Asj	Ugello a ventaglio IDK Lechler

Gli ugelli indicati rappresentano solo alcuni dei modelli potenzialmente utilizzabili

L'utilizzo di ugelli antideriva a iniezione d'aria utilizzabili su barre irroratrici a pulverizzazione meccanica garantiscono una mitigazione della deriva variabile dal 50% al 90% in funzione della dimensione a condizione di mantenere comunque una pressione di esercizio compresa tra 3 e 8 bar.

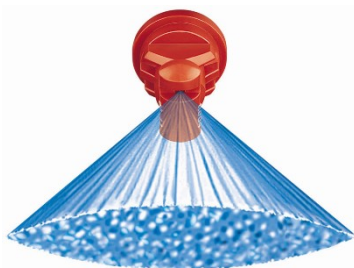
Si segnala tuttavia che alcuni ugelli antideriva a iniezione d'aria di ultima generazione garantiscono un'ottimale pulverizzazione ed un'efficace mitigazione della deriva anche con pressione di esercizio < 3 bar.

Ugelli a specchio

Sulle barre irroratrici utilizzate per i trattamenti alle colture erbacee possono essere montati ugelli a specchio che si caratterizzano per generare un getto piatto a seguito dell'urto della soluzione contro una superficie deflettente.

Questi ugelli generano un angolo di apertura del getto assai ampio (150°) consentendo di limitare notevolmente l'altezza della barra con conseguente riduzione dei fenomeni di deriva. Questa tipologia di ugelli risulta efficace solo se utilizzata con pressioni di esercizio non superiori a 3 bar. A queste condizioni generano gocce di dimensioni elevate e, pertanto, assai meno suscettibili a fenomeni di deriva.

L'utilizzo di questi ugelli alle condizioni descritte consente riduzioni della deriva del **50%** e oltre.



Di questa tipologia esistono anche versioni antideriva. In questo caso fare riferimento alle modalità di utilizzo segnalate dalla Tabella sopra riportata.

Manica d'aria su barre irroratrici a polverizzazione meccanica

Le barre irroratrici a polverizzazione meccanica possono essere dotate di una manica d'aria alimentata da un ventilatore che genera un flusso d'aria indirizzato verso la coltura contribuendo a convogliare la soluzione verso il bersaglio e riducendo l'entità di gocce che rimangono sospese nell'atmosfera dietro la barra.



Il ricorso alla manica d'aria deve essere limitato su colture già sviluppate mentre va evitato il suo utilizzo negli interventi su terreno nudo, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce poiché, a causa della notevole turbolenza generata, si otterrebbe una deriva superiore a quella prodotta da una barra convenzionale.

L'impiego della manica d'aria, nelle opportune condizioni di impiego, riduce la deriva del **75%**.



Sistemi di distribuzione localizzata per trattamenti su colture erbacee

Nel caso di colture erbacee disposte a file è possibile fare ricorso a soluzioni tecniche che trattano solo la fila oggetto di coltivazione. Si tratta di soluzioni montate, di norma, su macchine operatrici che svolgono altre operazioni colturali (seminatrici, sarchiatriche, ecc.).

I sistemi descritti consentono di ridurre la deriva del **75%**.



Irroratrice abbinata a seminatrice



Irroratrice abbinata a sarchiatriche



Controllo funzionale e regolazione strumentale
di una irroratrice abbinata a seminatrice

Sistemi di distribuzione con schermature per trattamenti sottofila delle colture arboree

Tra le attrezzature destinate al diserbo vanno annoverate anche quelle utilizzate per i trattamenti nel sottofila nelle colture arboree. Si tratta di piccole barre irroratrici dotate di uno o più ugelli che indirizzano il trattamento nel sottofila.

Le barre per trattamenti sottofila **schermate** sono dotate di specifiche strutture destinate a limitare il contatto della soluzione distribuita con le piante e ad evitare la deriva del prodotto irrorato. In questo caso la riduzione della deriva viene massimizzata dall'avvicinare quanto più possibile gli ugelli al terreno.



Barra per sottofila non schermata



Barra per sottofila schermata

I sistemi di distribuzione con schermature consentono una riduzione della deriva del **90%**.

La schermatura è di norma costituita da strutture rigide in materiale plastico o metallico al di sotto delle quali sono alloggiati gli ugelli. Sono spesso integrate da schermature laterali di materiale flessibile (setole artificiali, plexiglass, ecc.) destinate a limitare ulteriormente la deriva laterale dell'erbicida.



Controllo funzionale e regolazione strumentale di una barra per sottofila schermata

DISPOSIZIONI APPLICATIVE INTERVENTO SRA19 - RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI - AZIONE 2 - RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI FITOFARMACI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE INDIVIDUATE COME PIÙ PERICOLOSE

COLTURE/SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO

La azione 2 di SRA19 prevede l'obbligo della adesione con la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo di coltura scelto al momento della presentazione della domanda di sostegno:

colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno essere individuate le tipologie colturali sulle quali il beneficiario assume l'impegno di rispettare i vincoli della Azione 2. L'impegno dovrà quindi riguardare tutte le colture appartenenti al gruppo di coltura prescelto. Annualmente l'azienda dovrà richiedere a premio le colture compatibili con l'impegno assunto presenti nel piano colturale annuale. La superficie oggetto di aiuto può ridursi anche oltre il 20% rispetto alla superficie della domanda di sostegno nelle singole annualità di impegno, in funzione della variabilità del piano colturale. La verifica della tolleranza del 20% prevista dalle disposizioni comuni viene comunque eseguita tenendo conto delle colture richiedibili in base alla dichiarazione del piano colturale annuale.

Per le sole colture annuali è ammesso anche il caso di assenza di superfici di colture in una o più annualità: in tal caso l'aiuto non viene corrisposto, ma l'impegno viene mantenuto nelle annualità successive in caso di presenza delle colture nel piano colturale.

In caso di impegno assunto su più gruppi colturali la verifica del rispetto della SOI è riferita alla somma delle SOI delle superfici afferenti ai gruppi colturali prescelti.

Nella domanda di pagamento annuale è possibile escludere superfici impegnate quando queste determinano variazioni in aumento delle superfici sotto impegno rispetto alla SOI della domanda di sostegno; la superficie ammissibile a premio verrà ricondotta in ogni caso entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.

Alcuni esempi:

Azienda con SAU 35 Ha così suddivisi:

10 Ha colture arboree
5 Ha colture erbacee
20 Ha colture orticole

Nella domanda di sostegno il beneficiario assume l'impegno SRA 19 Azione 2 sul gruppo delle colture erbacee.

Nelle annualità successive potrà richiedere a premio al massimo 5 Ha.

Se ad esempio nella seconda annualità il Piano Colturale è così articolato:

10 Ha colture arboree
2 Ha colture erbacee
23 Ha colture orticole

L'azienda dovrà richiedere a premio i 2 Ha coltivati con colture erbacee (con possibilità di una riduzione massima del 20% rispetto ai 2 ha).

SOSTANZE ATTIVE CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE

Le sostanze attive candidate alla sostituzione sono individuate a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, e sono elencate nell'allegato, parte E, del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 540/2011 per le quali il Decreto interministeriale del 7 novembre 2019 (attuazione della Direttiva UE n. 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati) prevede un indicatore di rischio armonizzato pari a 16.

L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è consultabile al link <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances>

Sostanze attive autorizzate classificate come "Candidate alla sostituzione"

Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione

Cypermetrina, Emamectina, Esfenvalerate, Etofenprox, Etoxazole, Lambda-Cyhalothrin, Metam potassium, Metam sodium, Methossifenozone, Oxamyl, Pirimicarb, Tebufenpyrad;

Fungicidi e fitoregolatori candidati alla sostituzione

Benzovindiflupyr, Bromuconazole, Cyprodinil, Difenconazole, Fludioxonil, Fluopicolide, Ipconazole, Metalaxyl, Metconazole, Paclobutrazolo, Procloraz, Prodotti rameici (Miscela Bordolese, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato tribasico), Tebuconazole e Ziram;

Diserbanti candidati alla sostituzione

Aclonifen, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Flufenacet, Halosulfuron metile, Imazamox, Lenacil, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Nicosulfuron, Oxyfluorfen, Pendimethanil, Propyzamide, Prosulfuron, Sulcotrione, Tembotrione, Tri-allate;